Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 settembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della REXEL ITALIA S.p.a., nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91.

Sono presenti:

per la REXEL ITALIA S.p.a., Silvia Nebuloni;

per la UNIONE CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Mi, Emanuela Cambrini;

per la FILCAMS CGIL, Daria Banchieri;

per la FISASCAT CISL, Daniela Rondinelli.

PREMESSO CHE

- con lettera datata 12 luglio 2011 la Rexel Italia Spa, per il tramite di Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza-Brianza, ha attivato una procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, per n. 35 lavoratori dichiarati strutturalmente in esubero per i motivi indicati nella lettera suddetta.
- Rexel Italia Spa ha sede legale ed amministrativa in Agrate Brianza (MB); applica il CCNL per dipendenti di aziende del settore terziario (commercio e servizi); svolge attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale elettrico ed affine; occupa complessivamente n. 434 dipendenti, ripartiti nelle diverse sedi e reparti aziendali, come specificato nell'allegato di cui alla lettera richiamata nel precedente capoverso.
- La Società e le OO.SS. in data 7 settembre 2009 avevano sottoscritto presso l' Unione Confcommercio di Milano un accordo che prevedeva un contratto di solidarietà per la durata di n. 1 anno a decorrere dal 1 ottobre 2009 fino al 30 settembre 2010; il contratto di solidarietà fu adottato anche in previsione che la situazione di crisi sarebbe stata di carattere transitorio e non irreversibile e che una ripresa di volumi e di fatturato si sarebbe verificata nel corso dei successivi 12 mesi.
- A seguito dell'aggravarsi della crisi, al Società si è vista costretta ad aprire una nuova procedura di mobilità notificata alle OO.SS. in data 12 luglio 2011, per n. 35 lavoratori.

- Nell'ambito della suddetta procedura, le parti si sono incontrate in data 20 luglio, 3 agosto, 8 e 23 settembre con lo scopo di analizzare i motivi che hanno condotto alle suddette scelte, cercando di identificare anche quali possibili futuri scenari interesseranno la Società e analizzando ogni utile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità.
- In data 29 agosto 2011 la Società ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché alle altre parti interessate, che la fase sindacale della procedura si è conclusa in assenza di accordo. Pertanto, con nota Prot. n. 32/0000638/MA003.A001 del 19.09.2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data odierna.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

Le parti convengono di utilizzare gli strumenti di seguito descritti allo scopo di ridurre il numero dei lavoratori da porre in mobilità:

Proroga della Cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale - art. 1, co. 3, della legge n. 223/91 e del D.M. n. 31444 del 20 agosto 2002

1. Saranno collocati in CIGS, a decorrere dal 1° ottobre 2011, per la durata di 12 mesi, un numero massimo di **n. 6 lavoratori** così ripartiti:

- n. 4 lavoratori, di cui n. 3 occupati presso la sede di Bologna e n. 1 occupato presso la sede di Parma, saranno sospesi con riduzione oraria massima del 50%, a rotazione, secondo il criterio delle esigenze tecnico organizzative aziendali;
- n. 2 lavoratori, di cui n. 1 occupato presso la sede di Seriate e n. 1 occupato presso la sede di Agrate, saranno sospesi a zero ore senza rotazione, vista la soppressione delle funzioni svolte dai lavoratori.

2. L'azienda anticiperà il trattamento di CIGS alle normali scadenze retributive.

Mobilità

- Nell'ambito dei profili professionali dichiarati in esubero nella lettera di apertura della procedura di mobilità, sarà collocato in mobilità un numero massimo di 35

lavoratori, secondo il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento nei termini previsti dalla normativa vigente.

- Ai sensi dell' art. 8, co. 4, L. 19 luglio 1993, n. 236, le Parti convengono di derogare ai termini previsti dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando gli stessi per tutto il periodo di durata della CIGS.
- Ai lavoratori collocati in mobilità la Società riconoscerà un sostegno economico al reddito nella misura definita con separato accordo e previa sottoscrizione di conciliazioni individuali ex art. 412 ter cpc. che prevederanno l'accettazione della collocazione in mobilità, la rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed ad ogni ulteriore pretesa connessa con l'intercorso rapporto di lavoro. Il periodo di preavviso contrattuale in base alle esigenze tecnico/organizzative sarà lavorato o non trattenuto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/1991, e l'esame congiunto ai sensi del DPR n. 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rexel Italia spa

OO.SS.

Confcommercio Mi-MB

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VERBALE DI ACCORDO

Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91

Addì 29 settembre 2011, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza-Brianza si sono incontrati i seguenti signori:

per Rexel Italia S.p.A.	Silvia Nebuloni
per l'Unione Confcommercio Milano	Emanuela Cambrini
per Filcams-Cgil Nazionale	Daria Banchieri
per Fisascat-Cisl Nazionale	Daniela Rondinelli

Premesso che

- con lettera datata 12 luglio 2011 la società Rexel Italia Spa, per il tramite di Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza-Brianza, ha attivato una procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 e succ.ve modd.ni, per n. 35 lavoratori dichiarati strutturalmente in esubero per i motivi indicati nella lettera suddetta, che qui si intende formalmente riportata e trascritta.

- In data odierna la procedura di mobilità di cui sopra si è conclusa con un verbale di accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Con riferimento all'accordo di cui sopra la Società corrisponderà ai lavoratori che avranno dato la loro adesione ad essere collocati in mobilità entro la data del 30 settembre 2011 un sostegno economico al reddito pari a 12 mensilità della normale retribuzione lorda (comprensiva dei ratei di 13ma,14ma e tfr).

- Ai lavoratori che saranno collocati in CIGS e che daranno la loro adesione ad essere collocati in mobilità entro il 31 ottobre 2011 la società riconoscerà il sostegno economico al reddito di cui al punto che precede. La società anticiperà il trattamento di CIGS.

- Ai lavoratori che saranno collocati in CIGS e daranno la loro adesione ad essere collocati in mobilità entro il 31 maggio 2012 il sostegno economico al reddito sarà pari a euro 6.500,00 lordi.

- La corresponsione dei suddetti importi avverrà previa sottoscrizione di conciliazioni individuali ex art. 412 ter cpc. che prevederanno l'accettazione della collocazione in mobilità, la rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed ad ogni ulteriore pretesa connessa con l'intercorso rapporto di lavoro. Il periodo di preavviso contrattuale in base alle esigenze tecnico/organizzative sarà lavorato ed in ogni caso non verrà trattenuto.

- Le parti si impegnano ad effettuare degli incontri periodici di verifica a livello territoriale e nazionale. Il primo incontro si terrà nel mese di gennaio 2012. Nel corso di tali incontri le parti si impegnano ad avviare un percorso finalizzato al consolidamento delle relazioni sindacali ed a favorire anche momenti di consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Rexel Italia spa

Per Confcommercio MI-MB

Per la Filcams-Cgil

Per la Fisascat-Cisl